

Codice DB1424

D.D. 23 settembre 2013, n. 2182

Legge regionale 09.08.1989, n 45; Comune di GOZZANO (NO) ditta: SAIA S.p.A.; Progetto di prolungamento della SP "Occidentale del lago d'Orta" e connessione alla SP 45 "della Cremosina".

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la Legge Regionale 10.02.09, n. 4 e s.m.i;

Vista la documentazione trasmessa dalla Ditta SAIA S.P.A. e pervenuta presso il Settore Foreste (prot. n. 23969/2013), relativa alla Progetto di prolungamento della SP "Occidentale del lago d'Orta" e connessione alla SP 45 "della Cremosina" - Comune: GOZZANO (NO);

Preso atto del parere espresso:

- dal Settore Prevenzione Territoriale dei rischi Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 58514/2013;

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dai suddetti uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il richiedente Ditta: SAIA S.P.A. all'effettuazione di un intervento per la Progettazione del prolungamento della SP "Occidentale del lago d'Orta" e connessione alla SP 45 "della Cremosina" - Comune: GOZZANO (NO);

L'autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:

Si richiama in fase di progettazione esecutiva il rispetto delle NTC del 14/01/2008 con particolare riferimento alle opere di drenaggio e smaltimento delle acque di superficie a causa delle particolari difficoltà di drenaggio dei terreni delle aree limitrofe ed in particolare del settore di connessione con la strada provinciale "della Cremosina".

Si richiama inoltre l'attenzione alle prescrizioni generali indicate nella relazione geotecnica per quanto riguarda la realizzazione dei rilievi in quanto, come indicato, l'efficienza dell'intervento dipende dalla corretta esecuzione dei lavori.

Si deroga dall'art. 8 della legge regionale n° 45 del 09/08/1989, in quanto il deposito cauzionale risulta già versato nell'ambito della procedura autorizzativa all'area P.I.P. del Comune di POGNO (NO).

Si deroga dall'art. 9 della legge regionale n° 45 del 09/08/1989, in quanto trattasi di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico.

I lavori dovranno essere realizzati entro 60 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza e pertanto, i relativi interventi di trasformazione o di modificazione del suolo potranno essere eseguiti solo se autorizzati con nuovo atto ai sensi della L.R. n. 45/89.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini